

DECRETO "RISTORI"

Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137


Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19



**CONTRIBUTI
PER LE IMPRESE**



**POSTICIPO
ADEMPIMENTI**



**AGEVOLAZIONI
FISCALI**



**MISURE
PER LA SICUREZZA**



**MISURE
PER IL LAVORO**




CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. 1

PER CHI: soggetti passivi IVA con partita IVA attiva al 25 10 2020 e con ATECO attività prevalente ai fini IVA rientrante nell'elenco riportato nell'allegato al decreto e di seguito esposto in tabella.

REQUISITI: fatturato e corrispettivi mese di aprile 2020 < 2/3 fatturato e corrispettivi mese di aprile 2019*


* si deve considerare la data di effettuazione dell'operazione di cessione/prestazione.

NB: per coloro che hanno iniziato l'attività dal giorno 1 1 2019 il contributo spetta a prescindere dal confronto dei fatturati, ma sempre e solo per coloro che hanno il codice attività prevalente fra uno di quelli esposti nella successiva tabella.





CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. 1





CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. 1

ALTRE PARTICOLARITA'...

Dovrebbe essere possibile beneficiare del nuovo contributo anche per coloro che vi hanno avuto accesso (o che vi accederebbero) senza calo di fatturato e solo in quanto aventi sede operativa nei Comuni in stato di Emergenza (non per Covid) al 31 01 2020.

L'IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO E' 150.000 € (ATECO 55 150 mila per unità produttiva)

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 25 10 2020 in poi.

Possono beneficiare anche per le imprese con ricavi 2019 > 5 mln di €, applicando la % del 10% al calo di fatturato.

Sanzioni confermate come per contributo precedente

Per coloro che hanno già beneficiato del precedente contributo, per i quali non vi è stato il calo di fatturato e sono in attività dal 1 1 2019, il contributo spettante è pari al prodotto tra la % indicata nella successiva tabella e gli importi minimi di 1000 €/2000€ (interpretazione letterale del comma 9)



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. I

493210	Trasporto con taxi	100
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	100
551000	Alberghi	150
552010	Villaggi turistici	150
552020	Ostelli della gioventù	150
552030	Rifugi di montagna	150
552040	Colonie marine e montane	150
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed	150
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150
561030	Gelaterie e pasticcerie	150
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150

IL MOLTIPLICATORE:
(1)



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. I

561011 Ristorazione con somministrazione	200
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200
561042 Ristorazione ambulante	200
562100 Catering per eventi, banqueting	200
591400 Attività di proiezione cinematografica	200
823000 Organizzazione di convegni e fiere	200
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200
931110 Gestione di stadi	200
931120 Gestione di piscine	200
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti	200
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca	200
931200 Attività di club sportivi	200
931300 Gestione di palestre	200
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200
561050 Ristorazione su treni e navi	200
591300 Attività di distribuzione cinematografica, video e programmi televisivi	200
749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200
855209 Altra formazione culturale	200
900309 Altre creazioni artistiche e letterarie	200

IL MOLTIPLICATORE:
(2)



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. I

931999 Altre attività sportive nca	200
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici	200
932930 Sale giochi e biliardi	200
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200
960420 Stabilimenti termali	200
960905 Organizzazione di feste e cerimonie	200
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di	200
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impie	200
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e c	200
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte	200
900101 Attività nel campo della recitazione	200
900109 Altre rappresentazioni artistiche	200
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e s	200
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale b	200
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltiva	200
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca	200
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400

IL MOLTIPLICATORE:
(3)



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. I

ESEMPI DI CALCOLO

Gelateria con fatturato/corrispettivi di aprile 2019 pari a 50.000 € e aprile 2020 pari a 10.000 €

Ricavi/corrispettivi 2019 pari a 800.000 €

Contributo da decreto rilancio già usufruito pari a 6.000 € (40.000 € * 15%)

Contributo decreto ristori pari a 9.000 € (6.000 € * 150%)

Pasticceria che ha iniziato l'attività a giugno 2019.

Contributo da decreto rilancio già usufruito pari a € 1.000 (il minimo per le imprese individuali).

Contributo decreto ristori pari a € 1.500.



MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL'EXPORT E AL SISTEMA DELLE FIERE INTERNAZIONALI – ART 6

la norma incrementa di 150 mln di euro per il 2020 il cosiddetto fondo 394 per il sostegno agevolato alle attività di export, gestito da Sace S.p.a., nonché di ulteriori 200 mln per il 2020 del fondo istituito dall'art. 72 del decreto legge n. 18 del 2020 (dl cura Italia), destinato ad erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul già menzionato «fondo 394»



PROROGA PRESENTAZIONE MODELLO 770/2020 - ART. 10

Il termine per la presentazione del modello 770/2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.



SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI E PREMI INAIL - ART. 13

Per i datori di lavori privati che svolgono come attività prevalente uno dei codici ATECO riportati nella tabella relativa al contributo a fondo perduto e con sede operativa in Italia, sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I versamenti in questione andranno effettuati entro il 16 03 2021, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo con prima rata dal 16 03 2021.

Il mancato pagamento di due rate su quattro, comporta la decadenza dal beneficio.



CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI - ART. 8

PER CHI: imprese che operano nei settori di cui alla tabella precedente, a prescindere da ricavi/compensi 2019

REQUISITI: calo di fatturato/corrispettivi 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso pari ad almeno il 50%.
Confronto ottobre 2019 vs ottobre 2020, novembre 2019 vs novembre 2020, dicembre 2019 vs dicembre 2020

AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA: 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti all'attività. Per i canoni di affitto d'azienda in cui sia compreso un immobile ad uso strumentale per destinazione, il credito spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.



CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU - ART. 9

PER CHI: imprese che operano nei settori di cui alla tabella precedente

REQUISITI: gli immobili e le relative pertinenze devono essere di proprietà del soggetto che le gestisce.

BENEFICIO: abolizione seconda rata IMU in scadenza il 16 12 2020

N.B. Tale agevolazione si aggiunge a quella dell'art. 78 del DL 104/2020.



DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - ART. 19.

Con questa disposizione si autorizza la spesa di 30 milioni per i test rapidi presso i medici di base e i pediatri di libera scelta



DISPOSIZIONI URGENTI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - ART. 20.

Attraverso il sistema di Sistema Tessera Sanitaria (TS) vengono indicati i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Gli stessi compilano i referti sul tampone eseguito.



DISPOSIZIONI URGENTI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - ART. 20.

Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente all'assistito, il referto elettronico;

trasmette al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, il referto elettronico con esito positivo;

al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma;

alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute.

N.B.: Le modalità attuative di questo processo verranno definite con decreto del MEF, con il parere del Garante Privacy, di concerto con il Ministero della salute.



ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISPOSTA TELEFONICA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA - ART. 21.

Viene istituito presso il Ministero della salute, un servizio nazionale di risposta telefonica alle persone risultate in contatto positive al virus SARS-Cov-2, per meglio effettuare il contact tracing.



NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE – ART 12

I trattamenti di cassa integrazione e in deroga e di assegno ordinario possono essere riconosciuti a decorrere dal 16 novembre e fino al 31 gennaio 2021 per un nuovo periodo pari a 6 settimane. Tale periodo aggiuntivo assorbe i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre.

In relazione al nuovo periodo di 6 settimane, i Fondi di solidarietà alternativi ex art. 27, D.Lgs. 148/15 (tra cui FSBA), sono rifinanziati per un totale di 450 milioni di euro.

Stanziamiento complessivo previsto: 1.634,6 milioni di euro.



NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE – ART 12

Viene prorogato il blocco dei licenziamenti per motivo economico fino al 31 gennaio 2021.

Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi sia individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:

- cessazione definitiva dell'attività d'impresa
- accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la Naspi.
- Fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione

Stanziamiento previsto: 61,4 milioni di euro per il 2020



SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DAL NUOVO LOCKDOWN – ART 13

Per le imprese interessate dai provvedimenti restrittivi del DPCM del 24 ottobre 2020, è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

La ripresa dei versamenti sospesi è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo p.v.

Stanziamento previsto: 504 milioni di euro per il 2020.



NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO – ART 15.

L'articolo riconosce un'indennità una tantum pari a 1.000 euro alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto), non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2020);



NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO – ART 15.

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto, a patto che siano già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del decreto) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di determinati requisiti.

Stanziamiento previsto: 550 milioni di euro per il 2020.